



3003 Berna
USTRA; Knp

POST CH AG

Dipartimenti responsabili della circolazione
stradale dei Cantoni

Vs. rif.:
Ns. rif.: ASTRA-A-003F3401/28
Referente: Peter Kneubühler
Ittigen, 19 gennaio 2021

Istruzioni relative alle agevolazioni per persone in formazione professionale di base

Gentili signore e signori,

fino all'anno scorso il rilascio della licenza per allievo conducente della categoria B prima della maggiore età era limitato ai soli apprendisti che seguivano determinate formazioni professionali di base. A partire dal 1° gennaio 2021 questa possibilità è estesa a tutti i candidati, che potranno quindi ottenere il documento già a 17 anni.

Per l'ammissione all'esame pratico di guida occorre tuttavia essere in possesso di detta licenza da almeno un anno, vincolo che ostacola inutilmente lo svolgimento delle formazioni professionali di base «Autista di veicoli pesanti con attestato federale di capacità AFC»¹ e «Autista di veicoli leggeri con certificato federale di formazione pratica CFP»².

In cambio del conseguimento anticipato in parola, le vigenti norme dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) relative alla formazione professionale di base richiedono un'attenta supervisione a cura di personale dell'impresa appositamente formato o di istruttori di scuola guida. Tuttavia, poiché non applicabile alla totalità dei candidati, questa regola decade anche per chi segue suddette formazioni.

Parimenti, le presenti istruzioni intendono dare attuazione alla proposta, prevalsa nel corso della procedura di consultazione sulla revisione delle prescrizioni sulla patente di guida, di concedere agevolazioni anche a chi segue le formazioni professionali di base «Meccanica/Meccanico di manutenzione per automobili AFC» e «Meccatronica/Meccatronico d'automobili AFC»³, entrambe con indirizzo «veicoli utilitari».

¹ RS 412.101.221.84

² RS 412.101.222.05

³ Cfr. ordinanze della SEFRI del 12 ottobre 2017 sulle formazioni professionali di base «Meccanica/Meccanico di manutenzione per automobili AFC» (RS 412.101.220.50) e «Meccatronica/Meccatronico d'automobili AFC» (RS 412.101.220.51).

Ufficio federale delle strade USTRA
Peter Kneubühler
3003 Bern
Sede: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 469 26 33, fax +41 58 463 23 03
peter.kneubuehler@astra.admin.ch
<https://www.astra.admin.ch>



Visto l'articolo 150 capoverso 6 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51), emaniamo pertanto le seguenti

Istruzioni:

1. Formazione professionale di base «Autista di veicoli pensati AFC»

- 1.1. In deroga all'articolo 17 capoverso 5 lettera c secondo periodo OAC, durante le lezioni di guida («corse di scuola di guida») con un veicolo a motore della categoria B o una combinazione di veicoli della categoria BE gli apprendisti possono essere accompagnati anche da persone che hanno compiuto 23 anni, che sono in possesso della rispettiva licenza di condurre da almeno tre anni e non l'abbiano più in prova (art. 15 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale; LCStr; RS 741.01).
- 1.2. In deroga all'articolo 17 capoverso 5 lettera c primo periodo OAC, gli apprendisti possono effettuare lezioni di guida con una combinazione di veicoli delle categorie BE e CE anche senza accompagnatore, sempreché siano in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore (art. 17 cpv. 3 OAC).

2. Formazioni professionali di base «Meccanica/Meccanico di manutenzione per automobili AFC» e «Meccatronica/Meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»

- 2.1. In deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera d OAC, gli aspiranti conducenti possono ottenere la licenza per allievo conducente delle categorie C e CE già a 17 anni compiuti.
- 2.2. In deroga all'articolo 22 capoverso 1^{bis} OAC, essi possono essere ammessi all'esame pratico di guida delle categorie B, BE, C o CE già sei mesi prima del compimento dei 18 anni, la licenza di condurre sarà invece rilasciata una volta compiuti.
- 2.3. Durante le lezioni di guida effettuate con un veicolo della categoria C o una combinazione di veicoli della categoria CE, gli aspiranti conducenti devono essere accompagnati da un maestro conducente o da un titolare di un permesso di formazione ai sensi dell'articolo 20 capoversi 1-3 OAC. Gli apprendisti titolari della licenza di condurre della categoria C possono esercitarsi alla guida di combinazioni di veicoli della categoria CE senza accompagnatore (art. 17 cpv. 3 OAC).
- 2.4. Se la licenza per allievo conducente della categoria C o CE è stata rilasciata prima del compimento dei 18 anni, il formatore professionale deve comunicare lo scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio all'autorità cantonale competente.

3. Formazione professionale di base «Autista di veicoli leggeri CFP»

In deroga all'articolo 22 capoverso 1^{bis} OAC, gli aspiranti conducenti possono essere ammessi all'esame pratico di guida delle categorie B e BE già sei mesi prima del compimento dei 18 anni, la licenza di condurre sarà invece rilasciata una volta compiuti.

4. Lezioni di guida su autoveicoli di categoria C

In deroga all'articolo 27 capoverso 2 (ultima parte di periodo) dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), se il conducente è pronto per l'esame, durante le lezioni di guida con autoveicoli della categoria C non è necessario che l'accompagnatore sia in grado di servirsi facilmente del freno a mano (art. 27 cpv. 4 ONC, ultima parte di periodo).

5. Entrata in vigore

- 5.1. Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° febbraio 2021.
- 5.2. Le istruzioni del 20 gennaio 2017 relative alle agevolazioni valide per persone in formazione professionale di base sono abrogate il 1° febbraio 2021.

Vogliate gradire, signore e signori, l'espressione della nostra altra considerazione.

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore

Copia inviata per conoscenza anche alle organizzazioni, alle associazioni e agli organi federali interessati.